



COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 15/05/2026

Sessione straordinaria Seduta pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETT.A DEL D.LGS.267/2000, DERIVANTE DALL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ROVIGO N.R.G.1971/2025.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **quindici** del mese di **Maggio** alle ore **08:45**, nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si è riunito

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:

	Pres.	Ass.
CITTADIN VALERIA	X	
ARDUIN LAURA		X
AVEZZÙ PAOLO	X	
BENETTI FABIO		X
BETTARELLO PAOLA	X	
BELTRAME VALENTINA	X	
FOLCHINI CRISTINA		X
LUBIAN EDOARDO	X	
MAGON SABRINA	X	
MENON TIZIANO	X	
ROSSI NINO	X	
MORETTO MATTIA	X	
MORETTO SARA	X	
NOCE VALENTINA		X
PAVAN ELENA	X	
PAVAN SILVIA	X	
PISCOPO ANIELLO	X	

TOTALE

	Pres.	Ass.
RUGGERO RICCARDO	X	
SETTE DAMIANO	X	
TASINATO SOFIA	X	
VENUTO MARCO	X	
BIASIN ELENA		X
BORGATO ANDREA	X	
CONCHI EZIO	X	
CRIVELLARI DIEGO	X	
CRIVELLARO ENRICA	X	
FRIGATO FEDERICO		X
MASIN MATTEO		X
MERLO DINA	X	
ROSSI ELENA	X	
ROSSINI ANTONIO	X	
TOSINI PALMIRO FRANCO	X	
TOVO ROBERTO	X	

26 7

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Michela Targa.

Sono presenti per la Giunta i Signori: Rizzato, De Luca, Milan, Aretusini, Denti.

A scrutatori vengono designati i Signori: Llubian edoardo, venuto marco, borgato andrea.

Assume la Presidenza il Sig. Mattia Moretto nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Alle ore **11.40** ha inizio la trattazione del **punto n. 7)** iscritto all'o.d.g. avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETT.A DEL D.LGS.267/2000, DERIVANTE DALL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ROVIGO N.R.G.1971/2025" con la presenza di n. **25** Consiglieri: Avezzù Paolo, Beltrame Valentina, Benetti Fabio, Bettarello Paola, Borgato Andrea, Cittadin Valeria, Conchi Ezio, Crivellari Diego, Crivellaro Enrica, Lubian Edoardo, Magon Sabrina, Masin Matteo, Menon Tiziano, Moretto Mattia, Moretto Sara, Pavan Elena, Pavan Silvia, Piscopo Aniello, Rossi Nino, Rossini

Antonio, Sette Damiano, Tasinato Sofia, Tosini Palmiro Franco, Tovo Roberto, Venuto Marco.
Sono assenti giustificati n. **5** Consiglieri: Arduin Laura, Biasin Elena, Folchini Cristina, Frigato Federico, Noce Valentina.
Sono assenti n. **3** Consiglieri: Merlo Dina, Ruggero Riccardo, Rossi Elena.
Sono presenti per la Giunta i Signori: Bimbatti, Rizzato, Denti, De Luca.
E' inoltre presente l'Avvocato Civico del Comune De Giorgio Marco.

Introduce l'argomento l'Assessore al Bilancio Denti Andrea.

Entrano nel frattempo in aula i Consiglieri Rossi Elena, Merlo Dina ed esce il Consigliere Rossini Antonio.

Terminata la presentazione della proposta di delibera, il Presidente apre la discussione, alla quale partecipano i consiglieri Tovo Roberto e Tosini Palmiro Franco.

Nel frattempo si registra l'ingresso in aula del Consigliere Ruggero Riccardo, e l'uscita del Consigliere Rossi Nino.

Il Presidente cede poi la parola all'Avvocato Civico del Comune De Giorgio Marco.

Nel frattempo si registra l'ingresso in aula dei Consiglieri Rossini Antonio, Rossi Nino e l'uscita del Consigliere Benetti Fabio.

La discussione continua con la partecipazione del Consigliere Merlo Dina.

Non riscontrando altre richieste di intervento, il Presidente apre le dichiarazioni di voto, alle quali partecipano i Consiglieri Tovo Roberto, Rossini Antonio, Conchi Ezio.

Durante le dichiarazioni di voto esce dall'aula il Consigliere Pavan Elena.

La proposta di deliberazione viene messa in votazione palese per alzata di mano ed approvata all'unanimità dei presenti.

Con la stessa modalità la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

I contenuti sono riportati nella trascrizione integrale della discussione, traspunta in calce al presente atto, di cui costituisce parte integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, esecutiva, è stato approvato il nuovo assetto della macrostruttura organizzativa del Comune di Rovigo;
- con Decreto Sindacale n. 32 del 19.12.2025, al sottoscritto dirigente è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Servizi al cittadino – Commercio e AA.PP – Affari Generali";

Visto il Decreto dirigenziale n. 96 del 13/04/2026 con il quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione di tipo organizzativo (EQO) per la Sezione AA.GG. -Privacy- Protocollo – Archivio – Unità di Staff e Coordinamento /supporto giuridico- Servizi Demografici – Statistica alla dipendente Dott.ssa Carla Cibola, con scadenza il prossimo 12/04/2027 e che la medesima è responsabile del procedimento;

Premesso che:

- in data 02/12/2025 (Prot.. 89573/2025) il Comune di Rovigo ha ricevuto la notificazione del ricorso avanti il Tribunale di Rovigo N.R.G.1971/2025 da parte di S.A e C.O.A.C. assistiti e rappresentati dall'Avv. P.T. per provvedimento d'urgenza ex art.700 C.P.C. con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte;
- che il Comune di Rovigo si costituiva nel predetto giudizio a mezzo dell'Avvocatura Civica, incaricata con la determinazione dirigenziale n. 4538 del 15/12/2025, affermando dopo confronto con l'Avvocatura Civica stessa la fondatezza di quanto sostenuto dall'ufficio Anagrafe in merito al rigetto in data 31/10/2025 all'iscrizione anagrafica e alla costituzione della convivenza di fatto ai sensi della Circolare Ministeriale n.78/2021, vedasi relazione in merito al presente atto allegata (parte integrante non ostensibile per motivi di privacy);
- che con ordinanza R.G. 1971/2025, ns.prot.0096209/2025 (al presente atto allegata), il Tribunale

di Rovigo ha accolto il ricorso d'urgenza condannando il Comune di Rovigo al pagamento delle spese di lite;

Ravvisata la necessità di provvedere al riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000 rispetto alla statuizione di condanna alle spese di lite;

Preso atto della nota del 13/02/2026, trasmessa dal legale di controparte, per il pagamento delle spese di lite nei termini di legge alle quali l'Ente è stato condannato;

Vista la necessità di riconoscere il debito e il pagamento di quanto dovuto a carico dell'Ente, per un totale complessivo di € 2.880,08;

Considerato che:

- l'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;

- con Deliberazione Consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti nei casi previsti dall'art. 194 lettera a) in caso di sentenze esecutive;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
- il parere del Collegio dei Revisori espresso ai sensi di legge;

Viste:

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, esecutiva, con cui sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, la relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, il Bilancio di Previsione Esercizio 2026/2028 e relativi allegati"; la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni;

- la Deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 25/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026-2028, e successivi aggiornamenti;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del predetto D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- a) del responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole;
- b) del responso, in ordine alla regolarità contabile: Favorevole;

per le motivazioni espresse in premessa e constatato che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente esito, come proclamato dal Presidente:

- presenti n. **26** Consiglieri: Avezzù Paolo, Beltrame Valentina, Bettarello Paola, Borgato Andrea, Cittadin Valeria, Conchi Ezio, Crivellari Diego, Crivellaro Enrica, Lubian Edoardo, Magon Sabrina, Masin Matteo, Menon Tiziano, Merlo Dina, Moretto Mattia, Moretto Sara, Pavan Silvia, Piscopo Aniello, Rossi Elena, Rossi Nino, Rossini Antonio, Ruggero Riccardo, Sette Damiano, Tasinato Sofia, Tosini Palmiro Franco, Tovo Roberto, Venuto Marco.

- favorevoli n. **26** Consiglieri: Avezzù Paolo, Beltrame Valentina, Bettarello Paola, Borgato Andrea, Cittadin Valeria, Conchi Ezio, Crivellari Diego, Crivellaro Enrica, Lubian Edoardo, Magon Sabrina, Masin Matteo, Menon Tiziano, Merlo Dina, Moretto Mattia, Moretto Sara, Pavan Silvia, Piscopo Aniello, Rossi Elena, Rossi Nino, Rossini Antonio, Ruggero Riccardo, Sette Damiano, Tasinato Sofia, Tosini Palmiro Franco, Tovo Roberto, Venuto Marco.

- contrari: **nessuno**.

- astenuti: **nessuno**.

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono date per integralmente riportate;

2. di riconoscere, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, del D. Lgs. 267/2000, comma 1, lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 2.880,08 che verrà liquidato ai ricorrenti (per motivi di privacy vengono indicati come Sigg. S.A e C.O.A.C.) per spese di lite di controparte in esecuzione dell'Ordinanza R.G. 1971/2025, ns.prot.0096209/2025 al presente atto allegata (parte integrante non ostensibile per motivi di privacy);

3. di dare atto che al finanziamento della somma complessiva di € 2.880,08 si provvederà mediante imputazione ai fondi di cui al Capitolo 080180/1861 "Oneri da contenzioso" del Bilancio per l'esercizio in corso;

4. di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge n. 289 del 27/12/2002 alla competente Procura della Corte dei Conti;

5. di demandare alla competente Sezione Demografici Statistica gli adempimenti in ordine agli atti di impegno e liquidazione del suddetto credito;

6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di non accumulare ulteriore debito, il cui esito è proclamato dal Presidente:

- presenti n. **26** Consiglieri: Avezzù Paolo, Beltrame Valentina, Bettarello Paola, Borgato Andrea, Cittadin Valeria, Conchi Ezio, Crivellari Diego, Crivellaro Enrica, Lubian Edoardo, Magon Sabrina, Masin Matteo, Menon Tiziano, Merlo Dina, Moretto Mattia, Moretto Sara, Pavan Silvia, Piscopo Aniello, Rossi Elena, Rossi Nino, Rossini Antonio, Ruggero Riccardo, Sette Damiano, Tasinato Sofia, Tosini Palmiro Franco, Tovo Roberto, Venuto Marco.

- favorevoli n. **26** Consiglieri: Avezzù Paolo, Beltrame Valentina, Bettarello Paola, Borgato Andrea, Cittadin Valeria, Conchi Ezio, Crivellari Diego, Crivellaro Enrica, Lubian Edoardo, Magon Sabrina, Masin Matteo, Menon Tiziano, Merlo Dina, Moretto Mattia, Moretto Sara, Pavan Silvia, Piscopo Aniello, Rossi Elena, Rossi Nino, Rossini Antonio, Ruggero Riccardo, Sette Damiano, Tasinato Sofia, Tosini Palmiro Franco, Tovo Roberto, Venuto Marco.

- contrari: **nessuno**

- astenuti: **nessuno**

7. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c. 2 e c. 3, e art. 11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art. 6bis della legge 241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti degli organi di indirizzo politico" del sito web dell'ente.

TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA DISCUSSIONE DELLA DELIBERA N. 23/2026 – PUNTO 7) DELL'O.D.G. "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 CO.1 LETT.A DEL D.LGS.267/2000, DERIVANTE DALL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI ROVIGO N.R.G.1971/2025"

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Ora abbiamo il punto n. 7 “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a) della 267/2000 derivante dall'ordinanza del Tribunale di Rovigo 1971/2025”. La presenta l'Assessore Denti. Il punto in Commissione ha trovato voto favorevole unanime. Prego.

DENTI ANDREA – Assessore:

Questo è un debito fuori bilancio per 2.880,08 euro, sempre derivante dall'anagrafe. Ricostruisco un po', è sempre derivante da sentenza naturalmente del Tribunale di Rovigo.

Ricostruisco un attimo quello che è successo. Due cittadini, uno italiano e una straniera, senza permesso di soggiorno, tramite il loro Avvocato chiedono al Comune di Rovigo informazioni su come registrare una convivenza basata su prove del loro legame, foto testimonianze. Il Comune risponde che per arrivare alla registrazione del contratto di convivenza bisogna prima rispettare tutti i requisiti anagrafici previsti dalla legge, tra cui il possesso di un valido permesso di soggiorno per il cittadino straniero. Successivamente viene presentata richiesta di iscrizione anagrafica e residenza per entrambi, ma l'ufficiale d'anagrafe la rifiuta perché la cittadina straniera non ha il permesso di soggiorno. Viene anche indicato che in questi casi è necessario rivolgersi a un Giudice per far riconoscere la convivenza. La coppia presenta quindi ricorso al Tribunale di Rovigo chiedendo un provvedimento urgente per ottenere l'iscrizione anagrafica e registrazione della convivenza. Il Tribunale accoglie il ricorso, ordina di fatto di procedere e condanna il Comune di Rovigo a pagare le spese legali.

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Grazie. Qualcuno chiede di intervenire? Consigliere Tovo, prego.

TOVO ROBERTO – Consigliere Lista Civica Per Rovigo Edoardo Gaffeo:

Di debiti fuori bilancio iniziamo ad averne parecchi. Qui anticipo il voto favorevole perché questo è un onere dovuto. Il mio intervento però, soprattutto con riferimento alle pratiche di anagrafe e non solo, è che il numero di contenziosi in cui diventiamo soccombenti inizia a diventare significativo. Io chiederei che venisse fatta una verifica delle procedure.

Faccio un esempio. Io chiedo scusa, anzi se dico delle stupidaggini di tipo giuridico, anticipo le mie scuse. Però qui, se noi riteniamo che sia necessario il parere di un Giudice, perché ci costituiamo contro e veniamo dichiarati soccombenti e non lasciamo semplicemente che il diretto interessato chieda il parere? Ci sono delle cose che tecnicamente non capisco e queste cose iniziano a ripetersi più volte, anagrafe con casi tutti diversi. Allora io anticipo almeno il mio personale voto favorevole, guardo il gruppo, credo che non abbiamo osservazioni, però suggerirei veramente nell'interesse, qui non c'è questioni politiche, nell'interesse che si promuova una verifica delle procedure e si valuti con maggiore attenzione quando effettivamente vale la pena opporsi o procedere. Ricordo che l'anagrafe dovrebbe essere visto come un servizio ai cittadini, quindi credo che condividiamo, mi verrebbe da dire proprio come sensibilità consiliare da condividere, che dovremmo metterci a fianco di chi fa istanza e cercare di fornire il servizio migliore possibile. Questo io non ho dubbi che l'anagrafe lo faccia. Le piccole eccezioni iniziano a essere diverse. Tutto qui, grazie.

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Grazie. Prima di dare la parola al Consigliere Tosini, darei la parola all'Avvocato che così cerchiamo.....

(Voce incomprensibile dall'Aula)

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Abbiamo fatto una scelta di campo, abbiamo scelto l'Avvocato che abbiamo ritenuto più opportuno. Vuole farlo ora?

(Voce incomprensibile dall'Aula)

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Allora diamo la parola al Consigliere Tosini, altrimenti poi si arrabbia.

TOSINI PALMIRO FRANCO – Consigliere Lista Civica Democratica Inclusiva Tosini Sindaco:

Questa è un'aula dove si fa politica e si discute anche di politica. Il nostro voto sarà favorevole a questa mozione, così come è favorevole quello del Consigliere Tovo, con il quale, scusami caro Roberto, non mi trovo in sintonia nel censurare, nel criticare l'atteggiamento dell'Amministrazione su questo punto. Voglio dire questo: tu hai rilevato che si fa spesso degli errori da parte dell'Amministrazione nel resistere in giudizio con riferimento ai provvedimenti che assume l'ufficio anagrafe in sostanza. Ma qui l'ufficio anagrafe mi pare che abbia proceduto nel rispetto della norma, della legge: c'è una legge, e quindi ha suggerito l'Avvocatura Civica di costituirsi in giudizio, che correttamente, e le motivazioni che ha portato l'Avvocato Civico in Commissione mi hanno convinto, cioè le motivazioni sono queste: di fronte a questa richiesta da parte dell'ufficio anagrafe di costituirsi in giudizio per il rispetto della legge, perché la legge c'è che prevede che debba essere fatto questo, e di fronte ad una giurisprudenza contrastante, bene ha fatto a costituirsi in giudizio. Poi le cause si possono vincere e si possono perdere, ma qui c'erano tutte le motivazioni secondo me di buona amministrazione, di corretta amministrazione, di rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, se lo conosciamo, per resistere e per promuovere il giudizio in sostanza contro questa... Per cui il mio voto anche da questo punto di vista tecnico è sicuramente favorevole all'approvazione di questa, come è favorevole il tuo, da quello che ho capito.

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Grazie. Avvocato prego.

Avv. DE GIORGIO MARCO – Avvocatura Civica:

Grazie Presidente. La specifica controversia riguardava, come è stato ricordato poc'anzi dall'Assessore, una richiesta di iscrizione anagrafica di una cittadina extracomunitaria che sosteneva di essere legata da una relazione stabile con un cittadino italiano residente a Rovigo. E gli uffici hanno respinto questa richiesta sul presupposto che ella fosse carente del permesso di soggiorno, quale supposto titolo che la legge richiede per il regolare soggiorno sul territorio dello Stato. E' stato presentato ricorso contro questo provvedimento, un ricorso d'urgenza al Tribunale ordinario ai sensi dell'articolo 700 del Codice di Procedura Civile; l'ufficio anagrafe ha dato indicazioni di costituirsi per difendere il provvedimento e l'Avvocatura si è costituita a difesa dell'Ente.

Nella specifica questione esistono molteplici fonti normative, perché vengono in rilievo il Testo Unico in materia di immigrazione del 1998, il Decreto Legislativo 30/2007, la normativa comunitaria che questo decreto attua, mi sembra la direttiva 38/2004; viene in rilievo anche la legge 76/2016, la cosiddetta Legge Cirinnà, visto che c'era un profilo di contratto di convivenza, e naturalmente normative sovraordinate costituzionali e comunitarie sulla costituzione della famiglia e i diritti collegati alla famiglia. Nel caso di specie c'era perfino una circolare del Ministero dell'Interno che ha dato indicazioni ai Comuni su come interpretare la normativa, in particolare facendo leva su un parere richiesto dallo stesso Ministero dell'Avvocatura dello Stato, è la circolare 76/2021. E quindi gli uffici hanno ritenuto di applicare la normativa come da indicazione del Ministero e quindi con una previsione che poteva apparire congruente.

Il Giudice è andato di diverso avviso, però è una materia che in giurisprudenza ha orientamenti oscillanti: ci sono orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, nel senso che alcuni Giudici ritengono che non sia necessario il permesso di soggiorno essendo sufficiente un mero titolo di soggiorno sul territorio dello Stato, quindi anche un'ipotesi di esonero dal visto per alcuni paesi con i quali l'Unione Europea abbia degli accordi; altri Tribunali o Corti d'Appello hanno deciso in senso contrario, quindi sussisteva un obiettivo contrasto giurisprudenziale sul punto. Il Tribunale di Rovigo ha sposato l'orientamento contrario a quello portato dall'ufficio, e questa è stata la vicenda processuale.

La costituzione è stata motivata appunto dalla sussistenza di un'apparenza normativa congruente avallata anche da una circolare del Ministero dell'Interno.

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Grazie. Qualche altro intervento? Prego.

Avv. DE GIORGIO MARCO – Advocatura Civica:

Chiedo scusa, forse appare conferente aggiungere un aspetto che forse era rimasto in ombra. La costituzione in giudizio può comportare la soccombenza, ma la mancata costituzione in giudizio non è di per sé causa di esclusione dal rischio di soccombenza. Infatti esiste un principio che è applicato dalla giurisprudenza di ogni grado e giurisdizione che si chiama della soccombenza virtuale. Significa, per calarlo nel caso concreto, che se l'Amministrazione adotta un provvedimento e il destinatario di questo provvedimento lo contrasta attivando un rimedio giurisdizionale, e all'esito della controversia il Giudice accoglie il ricorso e quindi annulla il provvedimento giurisdizionale o comunque sancisce una posizione giuridica del privato diversa da quella che era stata definita dal provvedimento, anche se l'Amministrazione non ha partecipato al giudizio, ciò non significa che non sia stato necessario un giudizio, quindi l'attivazione di un rimedio giurisdizionale per vedere riconosciuta la posizione giuridica del privato che si è rivolto all'Autorità Giudiziaria, e questo può comportare la condanna al pagamento delle spese dell'Amministrazione che ha dato causa al giudizio, anche se l'Amministrazione non ha partecipato al giudizio.

C'è certamente un criterio statistico per cui la mancata partecipazione è più facile che conduca a una compensazione delle spese, non di meno non è automatico.

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Grazie. Consigliera Merlo, prego.

MERLO DINA – Consigliere Forum dei Cittadini con Edoardo Gaffeo:

Non ho capito se siamo in dichiarazione di voto, comunque faccio entrate. Capisco che ci sono delle motivazioni giuridiche che possono avere, diciamo, giustificato questa costituzione. Tuttavia condivido le posizioni del Consigliere Tovo sulla necessità di avere una prudenza su questi temi, perché la giurisprudenza è in forte evoluzione e quindi si corre il rischio di andare incontro a continue sconfitte e quindi di dover pagare continuamente. Perciò un'attenzione un po' più allargata a quella che è l'evoluzione della giurisprudenza. Comunque il voto è favorevole.

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Grazie. Ora apriamo le dichiarazioni di voto, se c'è qualcuno che vuole farla. Consigliere Trovo e poi Rossini.

TOVO ROBERTO – Consigliere Lista Civica Per Rovigo Edoardo Gaffeo:

Confermo il voto positivo. Mi verrebbe da dire, sapete che delle volte nei negozi si vede il cartello "Sono responsabile di quello che dico e non di quello che capisci te". Però io deontologicamente faccio l'insegnante, insegno, e quindi io ritengo che per me quel cartello lì non valga, nel senso che siccome io devo insegnare, sono responsabile di quello che capiscono gli altri, per deontologia professionale. E quindi provo a spiegarmi in maniera diversa. Ho colto l'occasione, credo sia l'ultimo, comunque per fare una valutazione di tipo generale, cioè non volevo intervenire nel merito. Il mio auspicio è che ragioniamo perché, se l'interpretazione della giurisprudenza è potenzialmente non definitiva, ma magari che come Amministrazione indicativamente prendiamo le parti del cittadino e non necessariamente le parti contrarie all'istanza del cittadino se ci sono motivazioni sia da una parte che dall'altra, potrebbe essere un atteggiamento che potrebbe essere complessivamente a beneficio della nostra Amministrazione e voto favorevole. Grazie.

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Grazie. Consigliere Rossini, prego.

ROSSINI ANTONIO – Consigliere Noi per Rovigo Rossini Sindaco Ci Piace:

Ad adiuvandum. In più, come nella sentenza, nell'ordinanza, nel dispositivo finale, il Giudice ha evidenziato che sarebbe anche un orientamento dell'ufficio, quindi del Tribunale quello lì. Quindi su questa cosa magari sarebbe giusto che il Dirigente facesse le opportune valutazioni su questi tipi di fatti specie, visto che sappiamo già che il Giudice ha espresso un orientamento consolidato su questo tipo di pratiche, ed evitare quindi almeno di costituirsi in questo caso.

Dopo, come ha detto l'Avvocato, potrà anche succedere che lo stesso ci addebitano le spese, anche se è un caso meno probabile, però perlomeno il Comune ha fatto la sua parte, l'ha fatto in maniera secondo me opportuna. Quindi teniamo presente bene il dispositivo di questa sentenza per casi analoghi.

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Grazie. Consigliere Conchi, prego.

CONCHI EZIO – Consigliere Sindaco Conchi Cambia Rovigo:

Intervengo solo perché prima ho capito che gli uffici si sono adeguati a quella che era una circolare ministeriale. Se questo è stato, credo sia doveroso per gli uffici uniformarsi alle circolari ministeriali, non possono disattenderle. Poi dopo che l'Autorità Giudiziaria agisca diversamente, è tutt'altra cosa. Si devono anche costituire per difendere quello in cui hanno creduto e che hanno fatto.

MORETTO MATTIA – Presidente del Consiglio:

Grazie. Qualcun altro? No. Allora mettiamo in votazione. Favorevoli? Unanimità. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.

Immediata eseguibilità. Favorevoli? Anche qui unanimità. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Michela Targa

Documento sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Mattia Moretto

Documento sottoscritto con firma digitale